

Avviso per manifestazioni di interesse per la formazione dell'elenco di esperti verificatori delle attività di pianificazione dello sviluppo delle reti di trasmissione elettrica e delle reti di trasporto del gas naturale

PREMESSA

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha definito criteri minimi per la predisposizione dei piani decennali di sviluppo delle reti di trasmissione elettrica e gas naturale e per l'applicazione di analisi costi-benefici:

- per quanto riguarda lo sviluppo delle reti di trasmissione dell'energia elettrica, con la deliberazione 627/2016/R/eel, da ultimo modificata con la deliberazione 692/2018/R/eel;
- per quanto riguarda lo sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale, con la deliberazione 468/2018/R/gas, da ultimo modificata con la deliberazione 539/2020/R/gas.

Altre disposizioni dell'Autorità (in particolare, le deliberazioni 884/2017/R/eel, 230/2019/R/gas, 567/2019/R/eel e 539/2020/R/gas) hanno introdotto o prevedono verifiche esterne indipendenti in relazione:

- ad attività funzionali all'efficiente ed efficace sviluppo della rete, al supporto alla regolazione selettiva degli investimenti e alla trasparenza sugli *output* del servizio di trasmissione dell'energia elettrica (ivi incluse in particolare le analisi costi-benefici su singoli interventi dei piani decennali di sviluppo delle reti di trasmissione dell'energia elettrica e i rapporti di identificazione delle capacità di trasporto obiettivo predisposti da Terna);
- alla valutazione di interventi dei piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale; alla metodologia di stima dei costi degli interventi e della sua applicazione.

Ai sensi del comma 40.4 dell'Allegato A alla deliberazione 567/2019/R/eel, recante il testo integrato della regolazione *output-based* del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, una modalità con cui possono esplicarsi le verifiche esterne indipendenti prevede l'assegnazione di incarichi ad alcuni esperti individuali che fornirebbero una valutazione senza necessariamente utilizzare *tool* di simulazione di mercato e di rete. Ai sensi del comma 40.7 del medesimo Allegato A, gli esperti sono individuati dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità.

Le medesime modalità vengono adottate per le verifiche esterne indipendenti relative allo sviluppo della rete di trasporto del gas naturale, ai sensi della deliberazione 539/2020/R/gas.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- deliberazione dell'Autorità 627/2016/R/eel e relativo Allegato A "Requisiti minimi per la predisposizione del piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale", come successivamente modificato dalla deliberazione 692/2018/R/eel;
- deliberazione dell'Autorità 884/2017/R/eel;
- Allegato A.74 al Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di Terna (Codice di rete) "Metodologia Analisi Costi-Benefici - ACB 2.0", revisione 01 di Febbraio 2018;

- deliberazione dell’Autorità 567/2019/R/eel e relativo Allegato A “Regolazione *output-based* del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023”.
- deliberazione dell’Autorità 468/2018/R/gas e relativo Allegato A “Requisiti minimi per la predisposizione dei piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas e per l’analisi costi-benefici degli interventi”, come successivamente modificato dalla deliberazione 539/2020/R/gas;
- deliberazione dell’Autorità 230/2019/R/gas e il relativo Allegato recante “Criteri applicativi dell’Analisi Costi Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto”, come successivamente modificato e aggiornato;
- deliberazione dell’Autorità 539/2020/R/gas.

POSSIBILI ATTIVITÀ DEGLI ESPERTI VERIFICATORI

Agli esperti verificatori, nel rispetto della loro esperienza (scenari e/o pianificazione nel settore energia elettrica e/o pianificazione nel settore gas), potrà essere richiesta la verifica di:

- documenti di descrizione degli scenari per la predisposizione dei piani decennali di sviluppo; e, specificamente per il settore dell’energia elettrica:
 - documento recante la metodologia per l’analisi costi-benefici, predisposto da Terna ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/eel;
 - rapporti annuali sulla configurazione zonale, predisposti da Terna ai sensi del punto 5 della deliberazione 28 giugno 2017, 496/2017/R/eel;
 - rapporti di identificazione delle capacità di trasporto obiettivo;
 - analisi costi-benefici di uno o più interventi contenuti nel Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN);
- e, specificamente per il settore del gas naturale:
 - documento recante “Criteri applicativi dell’Analisi Costi Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto” e la relativa metodologia di stima dei costi;
 - analisi costi-benefici di uno o più interventi contenuti nei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale, e applicazione della metodologia di stima di costo.

A titolo esemplificativo, per il settore elettrico nel quale le verifiche sono state già condotte e sono già previste dalla regolazione vigente, le verifiche indipendenti sull’analisi costi-benefici di un intervento contenuto nel Piano di sviluppo potranno riguardare:

- valutazione della trasparenza e della chiarezza delle informazioni contenute nella “scheda intervento” e nella tabella di sintesi del Piano relativamente a tale intervento, tenendo anche in considerazione le disposizioni dell’Articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/eel;
- verifica della scelta degli anni studio e degli scenari per lo specifico intervento, tenendo anche in considerazione le disposizioni degli Articolo 9 e 10 dell’Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/eel;
- verifica della stima dei costi, tenendo anche in considerazione le disposizioni dell’Articolo 11 dell’Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/eel;
- verifica della stima dei benefici, tenendo anche in considerazione le disposizioni dell’Articolo 12 dell’Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/eel;
- verifica dell’analisi economica, tenendo anche in considerazione le disposizioni dell’Articolo 12 dell’Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/eel;
- verifica dell’analisi degli altri impatti, tenendo anche in considerazione le disposizioni dell’Articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 627/2016/R/eel;

- raccomandazioni relative alla revisione dell'analisi costi-benefici dell'intervento;
- raccomandazioni relative a miglioramenti delle future analisi costi-benefici dell'intervento, inclusa l'eventualità di una differente aggregazione delle opere nell'intervento e l'esecuzione di specifiche analisi di sensitività.

A titolo esemplificativo, per il settore gas nel quale per la prima si avvia il processo di verifica da parte di esperti indipendenti, le verifiche sull'analisi costi-benefici degli interventi contenuti nei Piani di sviluppo potranno riguardare:

- valutazione della trasparenza e della completezza delle informazioni contenute nel Piano con riferimento all'intervento oggetto di verifica (cfr. articolo 8 Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/gas) e nella relativa "scheda intervento";
- verifica della scelta degli anni studio e degli scenari per lo specifico intervento, tenendo anche in considerazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 10 dell'Allegato A della deliberazione 468/2018/R/gas;
- verifica della stima dei costi e dell'applicazione allo specifico intervento della metodologia di stima dei costi, tenendo anche in considerazione le disposizioni di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/gas e la metodologia di cui ai "Criteri applicativi dell'Analisi Costi Benefici per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto";
- verifica della stima dei benefici, tenendo anche in considerazione le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/gas;
- raccomandazioni relative alla revisione dell'analisi costi-benefici dell'intervento;
- raccomandazioni relative a miglioramenti delle future analisi costi-benefici dell'intervento, inclusa l'eventualità di una differente aggregazione delle opere nell'intervento e l'esecuzione di specifiche analisi di sensitività.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALL'ELENCO DEGLI ESPERTI VERIFICATORI

Possono essere ammessi all'elenco degli esperti verificatori cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, di comprovata competenza ed esperienza almeno quinquennale:

- ai fini della qualifica di "esperto scenari energetici", nella predisposizione di scenari di sviluppo del sistema energetico o più specificamente dei settori energia elettrica o gas naturale, nell'analisi prospettica dell'andamento delle principali variabili, quali ad esempio i prezzi delle *commodity* e i prezzi della CO₂, nella trasposizione delle ipotesi di scenario energetico a modelli di simulazione del sistema energetico, o più specificamente dei settori energia elettrica o gas naturale;
- ai fini della qualifica di "esperto settore energia elettrica", nella pianificazione e sviluppo e nella valutazione economica delle reti di trasmissione elettriche, con specifico riguardo ad attività di analisi di costi e di benefici, o in altre attività direttamente collegate (es. pianificazione e sviluppo della rete di distribuzione elettrica);
- ai fini della qualifica di "esperto settore gas", nella pianificazione e sviluppo e nella valutazione economica delle reti di trasporto del gas naturale, con specifico riguardo ad attività di analisi di costi e di benefici, o in altre attività direttamente collegate (es. pianificazione e sviluppo della rete di distribuzione gas), nell'economia applicata e nelle metodologie di stima dei costi per le reti infrastrutturali.

I candidati dovranno provare, mediante presentazione del proprio *curriculum vitae*, di avere acquisito esperienza almeno quinquennale in uno o più dei settori e delle attività sopra descritte.

Si invitano i candidati a specificare nella propria lettera di presentazione e motivazione le specifiche esperienze professionali di lavoro, studio o ricerca riguardo le attività sopra descritte e in particolare la preparazione e/o effettuazione e/o supervisione e/o verifica di analisi costi benefici relative a interventi di sviluppo infrastrutturale.

È richiesta altresì la padronanza della lingua italiana.

OBBLIGHI PER GLI ESPERTI AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DEGLI INCARICHI

Nel momento in cui l'esperto inserito nell'elenco di esperti verificatori verrà contattato per svolgere un eventuale incarico di verifica a seguito di una successiva determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, l'esperto dovrà:

- autocertificare, nei modi di legge, di non trovarsi per qualsiasi ragione in posizione di dipendenza dalla Società di trasmissione o trasporto in relazione a cui sia proposto all'esperto l'incarico di verifica, né da altre società afferenti a un medesimo gruppo ad essa collegato e di specificare i contratti di consulenza, collaborazione o ricerca ricevuti dalla predetta Società - direttamente o indirettamente tramite società terze - nei due anni precedenti e il loro ammontare economico (complessivo e relativo al lavoro svolto dall'esperto) rispetto al fatturato complessivo dell'individuo¹;
- autocertificare, nei modi di legge, di non trovarsi per qualsiasi ragione in posizione di conflitto di interessi con riferimento all'eventuale incarico, che, in assenza di cause di incompatibilità, gli sarà affidato.

L'esperto dovrà inoltre impegnarsi a dichiarare l'emergere di qualsiasi situazione di conflitto di interessi nel corso dell'espletamento dell'incarico affidato.

L'esperto dovrà, altresì, assicurare, per tutta la durata dell'attività di verifica e per i 5 (cinque) anni ad essa successivi, il rispetto della riservatezza in merito a eventuali informazioni o documenti riservati di cui verrà a conoscenza o in possesso nel corso di tale attività.

ALTRI ASPETTI CONTRATTUALI E PROCEDURALI

Per quanto riguarda il settore elettrico, l'articolo 40 della regolazione *output-based* del servizio di trasmissione prevede che:

- gli esperti che eseguono le verifiche esterne indipendenti possano essere convocati per *audit* dall'Autorità e dagli Uffici dell'Autorità, sia durante sia dopo l'esecuzione delle verifiche;
- i compensi degli esperti che effettuano verifiche esterne indipendenti *expert-based* siano commisurati agli *standard* utilizzati dalle istituzioni europee per esperti valutatori;
- i costi delle verifiche esterne indipendenti e di eventuali *audit* degli esperti disposti dall'Autorità siano a carico di Terna.

¹ Ai fini della successiva verifica di una soglia massima di reddito personale per effetto di contratti diretti o indiretti con la Società di trasmissione o trasporto (o società collegate) non saranno conteggiati i redditi per precedenti attività svolte nel ruolo di esperto indipendente.

Per quanto riguarda il settore gas, il punto 6 della deliberazione 539/2020/R/gas prevede che le verifiche esterne indipendenti si svolgano similmente a quanto avviene per il settore elettrico e il punto 7 della deliberazione 539/2020/R/gas prevede che i costi delle verifiche esterne indipendenti, attivate ai fini delle valutazioni di interventi rilevanti dei piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale, siano a carico dell'impresa di trasporto proponente l'intervento oggetto di analisi, e che i relativi compensi siano commisurati agli *standard* utilizzati dalle istituzioni europee per esperti valutatori.

A titolo informativo:

- i compensi degli esperti valutatori utilizzati dalla Commissione Europea per le attività degli esperti di verifica del programma *Horizon 2020* sono disponibili al seguente indirizzo, voce “*Amount of the payment*”: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/experts/contracting-and-payments_en.htm
- le precedenti attività di verifica nel settore elettrico hanno previsto un impegno dell'ordine di 15-20 giorni persona per singolo incarico conferito.

CONTENUTI OBBLIGATORI E INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli interessati sono invitati a trasmettere la propria manifestazione alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, comprendente:

- lettera di presentazione e motivazione, inclusiva di dati personali e informazioni di contatto, preferibilmente di una pagina; tale lettera deve indicare chiaramente:
 - l'interesse per la qualifica di “esperto scenari energetici” (SE), e/o
 - l'interesse per la qualifica di “esperto settore energia elettrica” (EE), e/o
 - l'interesse per la qualifica di “esperto settore gas naturale” (GN);
- curriculum vitae, eventualmente accompagnato da allegati (es. elenco delle pubblicazioni scientifiche o specifiche attività di lavoro/consulenza/studio rilevanti per provare il possesso dei requisiti preferenziali).

L'assenza della lettera di presentazione e motivazione o della chiara indicazione di una o più qualifiche di interesse o del *curriculum vitae* comportano la mancata ammissione al primo aggiornamento dell'elenco di esperti verificatori successivo al presente Avviso.

Il *curriculum vitae* può essere destinato alla pubblicazione, nei limiti della pertinenza e rilevanza in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in base alla normativa vigente.

L'elenco degli esperti sarà pubblicato sul sito dell'Autorità e aggiornato periodicamente.

Esperti presenti nel primo elenco

Gli esperti presenti nell'elenco approvato con determinazione DIEU 5 ottobre 2018, n. 14/2018 possono richiedere di fare riferimento al *curriculum vitae* da loro precedentemente trasmesso e inviare perciò la sola lettera di presentazione e motivazione, in caso di interesse per ulteriori qualifiche.

Invio della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse può essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o fax o presentata presso il protocollo dell'Autorità.

PEC: protocollo@pec.arera.it

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI ESPERTI VERIFICATORI

Il prossimo aggiornamento dell'elenco di esperti verificatori verrà determinato tenendo in considerazione le manifestazioni di interesse dei candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità inviate **entro le ore 23:59 di giovedì 18 marzo 2021**.

Successivamente a tale termine, le manifestazioni di interesse dei candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità verranno considerate ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco degli esperti verificatori.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'esprimere la manifestazione di interesse, l'esperto comunica i propri dati personali all'Autorità divenendo, ai sensi dell'articolo 4.1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), interessato al trattamento di tali dati e maturando i diritti previsti al Capo III dello stesso GDPR.

Base giuridica e finalità del trattamento

I dati forniti sono raccolti e trattati dall'Autorità (Titolare del trattamento) per il perseguimento delle seguenti finalità:

- verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità ai fini dell'eventuale inserimento nell'elenco di esperti verificatori;
- gestione, in tutte le sue fasi, della formazione e pubblicazione dell'elenco di esperti verificatori per verifiche esterne indipendenti, i cui costi sono a carico dei soggetti definiti all'Articolo 40 dell'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 567/2019/R/eel e al punto 7 della deliberazione 15 dicembre 2020, 539/2020/R/gas (di seguito: soggetti), compresa la trasmissione dei dati di contatto ai soggetti che attiveranno l'incarico e limitatamente a tale finalità.

La base giuridica del trattamento è l'articolo 6.1 lett. b) ed e) del GDPR.

Oggetto del trattamento e obbligatorietà del conferimento

I dati trattati sono i dati anagrafici, personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza), di contatto, il documento di identità, il *curriculum vitae* (CV), la lettera di presentazione e motivazione e quanto altro eventualmente fornito al momento della presentazione della manifestazione di interesse.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La raccolta e il trattamento dei dati avvengono nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle

finalità per le quali sono raccolti e delle basi giuridiche del trattamento menzionate, con l'ausilio di strumenti atti a registrare, memorizzare e conservare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, ad eccezione della comunicazione ai soggetti che attiveranno l'incarico e fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I CV trasmessi e gli altri dati personali relativi al conferimento dell'incarico possono essere pubblicati sul sito *web* dell'Autorità, nei limiti della loro pertinenza e rilevanza in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in base alla normativa vigente.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati al massimo per 5 anni, salvo nuova formazione dell'elenco di esperti verificatori.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Via dei Crociferi, 19, 00187, Roma, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.